

COMUNICATO	NUMERO: 56
Protocollo n: S-2433 del 14 ottobre 2019	ANNO SPORTIVO: 2019/2020
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	¬'
DESTINATARI	
Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO	
Tribunale Federale	
ABSTRACT	
Decisione n°4/2019 del Tribunale Federale – Procedimento n. 5/FIH/2019	
ALLEGATI	
N°1	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Segreteria Organi di Giustizia	
E-mail: contardi@federhockey.it Telefono: 0683751109	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	





TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 5/FIH/2019

DECISIONE n. 4/2019

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente relatore)

all'esito della camera di consiglio del 04 ottobre 2019, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), del 27/06/2019, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. Sergio Herrera, nato il 10/09/1988, nella qualità di tesserato F.I.H. e, precisamente, di tecnico dell'associazione sportiva dilettantistica Butterlfy Roma HCC, per aver posto in essere la seguente condotta "aver sostato all'interno del recinto di gioco, dando indicazioni alle atlete della propria squadra, durante la gara svoltasi il 14.04.2019 a Roma, presso il campo Giulio Onesti, tra le squadre del BUTTERFLY HCC ROMA – HC ARGENTIA di serie A1 femminile, nonostante fosse stato squalificato per una gara, come da comunicato ufficiale del 09/04/2019 a firma del Giudice Sportivo Nazionale".

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 19/07/2019, regolarmente comunicato alle parti, fissava l'udienza di discussione per il 01 ottobre 2019. Successivamente, vista l'impossibilità di costituire regolarmente il Collegio per tale data, l'udienza veniva rinviata al 04 ottobre 2019, con provvedimento del 12.09.2019 regolarmente comunicato alle parti.

A tale udienza era presente il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, mentre per l'incolpato nessuno era comparso e né sono risultate depositate memorie difensive dinanzi a codesto Tribunale.





Verificata la regolare costituzione del contraddittorio ed aperta la discussione, il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento a giudizio e produceva documentazione attestante le sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo a carico dell'incolpato, dalla quale risultano comminate complessivamente 6 giorni di sospensione. Esaurita la discussione, il Procuratore Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: irrogazione della sanzione di sospensione di giorni 60 da ogni attività federale ai sensi dell'art. 57, comma 1 e dell'art. 1 commi 1 e 3, nonché ulteriori giorni 20 per la circostanza aggravante di cui all'art. 38 lettera h) e ulteriori giorni 20 per la recidiva di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH, per complessivi giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è avvenuto a seguito dell'esposto del Giudice Sportivo Nazionale, Sig. Davide Labriola del 16.04.2019, con il quale veniva rimessa alla Procura Federale la documentazione relativa alla gara disputata tra le squadre del Butterfly Roma HCC – HC Argentia il 14/04/2019 (categoria serie A1 femminile) per le opportune valutazioni circa la condotta del sig. Sergio Herrera, tecnico dell'associazione sportiva dilettantistica Butterlfy Roma HCC, così come dettagliatamente riportata nel verbale di gara.

Il procuratore federale a conclusione delle relative indagini e dell'attività istruttoria espletata, ha ritenuto di dover procedere al deferimento a giudizio del sig. Sergio Herrera per i fatti di cui in premessa.

Codesto Tribunale ritiene che quanto dedotto dalla Procura Federale è, in primis, documentalmente provato dall'allegato al referto di gara del 14.04.2019, sulla cui efficacia probatoria, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in passato.

Il referto degli ufficiali di gara, rientrante tra i documenti ufficiali della Federazione, costituisce prova fidefacente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento dei tesserati e dei sostenitori e in genere ogni questione in esso descritta deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti, confermata sul punto dall'art. 54 del Regolamento gare e





campionati FIH, di altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall'art. 2700 cod. civ. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.1.2013).

Si aggiunga inoltre che il sig. Kamaal Javed Khan, nella sua qualità di arbitro dell'incontro, con supplemento di rapporto del 15.04.2019 trasmesso al Giudice Sportivo Nazionale, confermava e precisava quanto riportato nel referto di gara con riferimento al contegno tenuto nell'occasione dall'incolpato sig. Sergio Herrera.

Tali dichiarazioni sono state confermate in sede di audizione dinnanzi alla procura federale da parte dello stesso Sig. Kamaal Javed Khan in data 14.06.2019, seppur non appare del tutto chiaro il momento preciso in cui il sig. Sergio Herrera, tecnico della Butterfly Roma HCC, sia effettivamente entrato all'interno del recinto di gioco.

Quello che rileva ai fini della decisione di questo Tribunale è tuttavia l'effettiva condotta posta in essere dall'incolpato che, seppur squalificato per una gara, come da comunicato ufficiale del 09.04.2019 a firma del Giudice Sportivo Nazionale, impartiva indicazioni alle atlete sia dall'esterno che dall'interno del recinto di gioco, come espressamente dichiarato e ribadito dall'arbitro della gara.

La difesa adotta dall'incolpato nella memoria depositata in sede d'indagine della procura federale, conferma inoltre che lo stesso si trovava sul posto ed è stato effettivamente allontanato dall'arbitro dall'incontro. Aver dato seguito alle indicazioni di allontanarsi senza opporre resistenza non giustifica in nessun modo il contegno tenuto nell'occasione dal sig. Herrera, il quale non ha addotto nessuna prova a sua discolpa né in fase di indagini che durante il presente procedimento.

Inoltre, dal referto arbitrale risulta evidente che l'incolpato, anche a seguito dell'avvenuto allontanamento dal recinto di gioco, continuava ad allenare per il resto della gara impartendo indicazioni alle proprie atlete.





Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto fondato l'atto di deferimento a giudizio e relativamente alla misura della sanzione da applicare, ha ritenuto, all'unanimità, congrua la sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per giorni venti per violazione art. 57,c. 1, RdG FIH; giorni dieci per la circostanza aggravante ai sensi dell'art. 38, lett. h) RdG FIH; giorni cinque per la recidiva di cui art. 45, comma 5, che prevede espressamente "In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione";

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Sergio Herrera, in qualità di tesserato FIH, ai sensi dell'art. 57,ultimo comma, RdG FIH 2017, in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 Statuto Federale FIH 2015 nonché artt. 2 e 11 Codice di Comportamento Sportivo CONI, alla sospensione di giorni venti da qualsivoglia attività federale, oltre a giorni dieci per l'aggravante di cui all'art. 38, lett. h) RdG FIH 2017, e a ulteriori giorni cinque ai sensi dell'art. 45, comma 5, e così per complessivi giorni trentacinque di sospensione da qualsivoglia attività federale.

Così deciso in Roma il 04-07 ottobre 2019

così per complessivi trentacinque giorni

Il Presidente fto Avv. Jacopo Caproni Il Componente supplente ed estensore fto Avv. Luigi Tocci

Per la pubblicazione Roma, 14 ottobre 2019

